

## **TRIBUNALE DI GENOVA – SEZIONE LAVORO**

### **RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

Per la **Prof.ssa Rosa Caldarelli**, C.F.: CLDRSO64L70G813A, nata a Pompei il 30.7.1964, residente in Scafati alla Via Vitiello n. 39, rappresentata e difesa dell'Avv. Michele Ursini, C.F.: RSNMHL68S07A662I, fax n. 080/5245338, PEC: ursini.michele@avvocatibari.legalmail.it, ove elegge domicilio digitale, in virtù di procura allegata al presente ricorso, ricorrente,

### **CONTRO**

Ministero dell'Istruzione e del Merito, C.F.: 80185250588, in persona del Ministro in carica, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, C.F.: 80152500106, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, C.F.: 80039860632, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, resistenti.

\*\*\*

Oggetto del giudizio: mancato trasferimento su posto normale A046 “Scienze Giuridico – Economiche”; precedenza della mobilità sulle nuove assunzioni, ai sensi dell'art. 470, comma 1°, del d. lgs. n. 297/1994, dell'art. 30, comma 2° bis, del d.lgs. n. 165/2001.

\*\*\*

### **FATTO**

La ricorrente è una docente a tempo indeterminato, immessa in ruolo in data 1.9.2015 in provincia di Padova, per la classe di concorso A046 “Scienze Giuridico – Economiche”; dal 1.9.2016 è titolare di cattedra presso il Liceo Artistico Statale “Klee Barabino” di Genova.

La ricorrente, residente in Scafati in provincia di Salerno, assunta con la c.d. “buona scuola”, sin dall'anno scolastico 2016/2017 presenta annualmente domanda di mobilità, al fine di ottenere il trasferimento in provincia di Salerno o quanto meno nella regione Campania.

Anche per l'anno scolastico 2023/2024 la ricorrente ha presentato domanda di trasferimento (doc. [1. Domanda Trasferimento 2023 24.pdf](#)), indicando nel riquadro



“esigenze di famiglia” Scafati quale comune di ricongiungimento, nonché nel riquadro “scelta tipo posto” (a pag. 5 della domanda di mobilità) al n. 1 “posto normale”, esprimendo come preferenze (a pag. 6): 1) Istituto “A. Pacinotti” di Scafati; 2) Istituto “R. Caccioppoli” di Scafati; 3) Istituto “Don C. La Mura” di Angri; 4) Istituto “G. Fortunato” di Angri; da 5) a 10) i Distretti 038, 037, 032, 027, 029 e 039 di Napoli; **11) tutta la provincia di Napoli; 12) tutta la Provincia di Salerno;** 13) tutta la provincia di Caserta; **14) tutta la provincia di Avellino;** 15) tutta la provincia di Benevento; con disponibilità all’insegnamento presso scuole ospedaliere, carcerarie e serali, anche con cattedre orario tra comuni diversi.

Dunque, con la domanda di mobilità la ricorrente ha indicato l’ordine di gradimento del tipo di posto da considerare per il trasferimento, esprimendo la preferenza (gradimento) per il posto di tipo normale, e cioè per un posto sulla materia A046 “Scienze Giuridico – Economiche”, chiedendo in sostanza di poter tornare in una delle province della regione Campania.

Sta di fatto che, all’esito, non ha ottenuto il trasferimento richiesto.

Invero, successivamente alla conclusione delle operazioni di mobilità, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania pubblicava l’elenco dei posti disponibili per le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2023/2024 (doc. [2. Disponibilità ruoli 2023-24 CAM.pdf](#)).

Da detto elenco si evince, in particolare, alla pag. 16 che in **provincia di Napoli** (indicata al n. 11 delle preferenze) vi erano **n. 4 posti** per la classe di concorso A046, in **provincia di Salerno** (indicata al n. 12 delle preferenze) vi erano ben **n. 5 posti** per la stessa classe di concorso A046 ed infine in **provincia di Avellino** (indicata al n. 14 delle preferenze) altri **n. 2 posti**.

Inoltre, con decreto dell’USR Campania prot. n. 35001 del 21.7.2023 veniva pubblicato un ulteriore elenco dei convocati per le nomine in ruolo nella c.d. “Fase 2” da Graduatorie di Merito Regionali (GMRE), da cui si evince che dalla Graduatoria di Merito del 2018 erano stati convocati **tre** docenti rispettivamente per le province di Avellino, Napoli e Salerno; da Graduatoria di Merito 2021 altri **tre** docenti, di cui



uno per la provincia di Napoli e due per la provincia di Salerno (si allega il decreto e la pag. 31 dell'elenco, doc. [3. Decreto DRCA 21.7.23 Fase2.pdf](#))

Trattasi, invero, di posti che andavano prioritariamente dati ai trasferimenti, ai sensi dell'art. 470, comma 1°, del d. lgs. n. 297/1994 e dell'art. 30, comma 2° bis, del d.lgs. n. 165/2001.

La ricorrente contesta le determinazioni dall'amministrazione, che le ha negato il trasferimento richiesto su posto A046 nonostante la sussistenza di posti disponibili per tale tipologia di cattedra.

\*\*\*

## **DIRITTO**

### **1. Violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990.**

La ricorrente rivendica il diritto al trasferimento su posto comune A046 “Scienze Giuridico – Economiche” nelle province di Napoli, Salerno e di Avellino, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ove avrebbero dovuto esserci ben 17 posti da destinare prioritariamente ai trasferimenti (11 + 6), e precisamente n. 6 posti in provincia di Napoli, n. 8 posti in provincia di Salerno e n. 3 posti in provincia di Avellino.

Invero, deve considerarsi che le operazioni di mobilità non risultano essere state corredate da attività procedimentale alcuna. Vengono, infatti, gestite da un sistema informatico per mezzo di algoritmi, in evidente contrasto con il principio fondamentale secondo cui l'utilizzo dello strumento informatico debba categoricamente essere considerato come servente rispetto all'attività amministrativa (Tar Puglia – Bari, Sentenza n. 807/2016).

Si giunge, quindi, a provvedimenti senza alcun procedimento, senza alcuna motivazione, senza alcun funzionario dell'amministrazione che abbia valutato le singole situazioni ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali. Un algoritmo esercita attività amministrativa sostanziale, impersonalmente, senza alcuna motivazione e in difetto della benché minima trasparenza.

Dal ch  la violazione degli artt. 1 della legge n. 241/1990, stante la violazione dei precetti di imparzialit , pubblicit  e trasparenza e l'eccesso di potere per manifesta



irragionevolezza, ingiustizia, illogicità ed irrazionalità, espressamente dedotti, nonché dell'art. 3 della stessa legge 241/90 (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5479/2005, ha ribadito con chiarezza il principio secondo cui *“a seguito dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'obbligo di motivazione - vale a dire dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono addotti a fondamento delle determinazioni della P.A. - vige, salvo esplicite eccezioni, per tutti i provvedimenti amministrativi”*).

Si consideri che la legittimità dell'utilizzo del sistema informatico da parte del Ministero dell'Istruzione è stata già oggetto di scrutinio da parte della magistratura amministrativa ed ordinaria con riferimento alle operazioni di mobilità del personale docente di ruolo per l'a.s. 2016/17, con plurime sentenze.

Sul punto, sia il Giudice Amministrativo che il Giudice Ordinario hanno ripetutamente ritenuto illegittima la devoluzione esclusiva a sistemi informatici delle procedure di reclutamento e gestione del personale scolastico (si richiamano, tra le altre, le Sentenze del Consiglio di Stato nn. 8472/2019, 8473/2019, 8474/2019 e 881/2020) ed alle medesime conclusioni è pervenuta anche dottrina (cfr. Giovanni Gallone, *Riserva di umanità e funzioni amministrative*, Cedam, 2023, secondo cui *“deve comunque esistere nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica”*).

Aggiungasi che la Corte d'Appello di Roma nella Sentenza n. 1617/20, censurando l'utilizzo dell'algoritmo nelle operazioni di mobilità del personale di ruolo per l'a.s. 2016/17, e richiamando la giurisprudenza amministrativa, ha sottolineato il principio di non esclusività della decisione algoritmica: nel caso in cui una decisione automatizzata *“produca effetti giuridici che riguardano o che incidano significativamente su una persona”*, questa ha diritto a che tale decisione non sia basata unicamente su tale processo automatizzato, ma deve comunque esistere nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica.

Nel caso di specie, non sono note le ragioni per cui la ricorrente non ha ottenuto il trasferimento su posto comune, nonostante la disponibilità dei posti per la classe di



concorso A046, che successivamente sono stati destinati alle nuove immissioni in ruolo, come innanzi dedotto.

\*\*\*

## **2. Violazione dell'art. 470, comma 1°, del D.Lgs. n. 297/1994 e dell'art. 30, comma 2° bis, del d.lgs. n. 165/2001.**

La limitazione al 50% dei posti disponibili deve ritenersi illegittima, atteso che ai sensi dell'art. 470, comma 1°, del D. Lgs. n. 297/1994, *“Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico”* (trattasi di norma speciale, non suscettibile di essere derogata da una norma ordinaria o di derivazione contrattuale).

Inoltre, ai sensi dell'art. 30, comma 2° bis, del D.Lgs. n. 165/2001 *“Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità”*: tale norma non risulta intaccata dal D.Lgs. n. 75/2017, che ha così ribadito il principio del **previo esperimento di mobilità** rispetto al reclutamento di nuovo personale per tutto il pubblico impiego. In fattispecie analoga a quella in esame, nel senso della disapplicazione delle norme dei contratti contrastanti con norme imperative e della prevalenza della mobilità rispetto alle nuove assunzioni, si è pronunciato il **Tribunale Lanciano – Sezione Lavoro con Sentenza n. 167/2017 del 24.7.2017**, nonché, ancor più recentemente, il **Tribunale di Latina – Sezione Lavoro con Sentenza n. 703/2020 del 18.6.2020**, secondo cui *“La previsione legislativa, quindi, contrariamente alla contrattazione collettiva, accorda preferenza alle operazioni di mobilità territoriale e professionale rispetto alle immissioni in ruolo che dovrebbero essere effettuate sui posti residui al termine delle prime. Ne consegue che l'aver*



*riservato questi posti ad una nuova immissione in ruolo, come da previsione contrattuale, è in contrasto con la riportata normativa di legge”.*

Alle medesime conclusioni è pervenuta la giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sezione Terza, Ordinanza n. 3226/2017 del 28.7.2017; Tar Puglia - Lecce, Sezione Seconda, Sentenza n. 915/2018 del 28.5.2018; Tar del Lazio, Sezione Terza Bis, Ordinanza n. 2367/2019 del 19.4.2019; Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Ordinanza n. 3722/2019 del 22.7.2019).

Dunque, la mobilità del personale docente avrebbe dovuto essere effettuata su tutti i posti disponibili in organico, con precedenza rispetto alle nuove assunzioni.

A tali conclusioni è giunta, altresì, la Commissione per le petizioni del Parlamento Europeo, che nel pronunciarsi sulla petizione n. 1364/2021 presentata da un’insegnante italiana, anche a nome di altri 95 insegnanti italiani, con Comunicazione del 22.7.2022 (doc. [4. Comunicazione Comm. Petizioni Parlamento UE 22.7.22.pdf](#)) ha formulato la seguente conclusione: *“Si ritiene che l’attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019/2022 con decreto ministeriale n. 106 del 29 marzo 2021 **violì l’articolo 465, comma 1, e l’articolo 470, comma 1, del decreto legislativo n. 297/1994**, si suggerisce alla firmataria di avvalersi delle procedure giudiziarie e amministrative previste dal diritto nazionale per difendere i propri diritti sanciti dalle leggi nazionali”.*

Ne deriva, con particolare riferimento alla fattispecie in esame, che l’accantonamento dei posti per le successive immissioni in ruolo nelle province di Napoli, Salerno ed Avellino (o di quegli altri allo stato non cognitì di cui la ricorrente possa avere contezza in corso di causa), senza dunque destinarle prioritariamente ai trasferimenti, deve ritenersi illegittimo, con conseguente affermazione del diritto della ricorrente al trasferimento in una di tali province.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, il sottoscritto, nella qualità,

### **CHIEDE CHE L’ADITO TRIBUNALE**

In accoglimento del presente ricorso e previo rigetto di ogni eventuale contraria avversa eccezione e/o istanza voglia:



1. Accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistenti e, per l'effetto, dichiarare il diritto di parte ricorrente al trasferimento su posto comune A046 "Scienze Giuridico – Economiche" in una delle province di Napoli, Salerno ed Avellino, con decorrenza 1.9.2023 o con quell'altra che sarà riconosciuta di diritto;
2. Per l'effetto, condannare le amministrazioni resistenti ad adottare ogni necessario provvedimento finalizzato al trasferimento della ricorrente su posto comune A046 "Scienze Giuridico – Economiche" in una delle province di Napoli, Salerno ed Avellino, con decorrenza 1.9.2023 o con quell'altra che sarà riconosciuta di diritto;
3. Condannare le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese e competenze, da distrarsi in proprio favore ex art. 93 c.p.c..

Ove occorra, chiede disporsi l'acquisizione di informazioni ex art. 213 c.p.c. sui fatti oggetto di causa, riserva di articolare ogni ulteriore richiesta istruttoria in esito all'avverso contegno processuale.

Produce: [1. Domanda Trasferimento 2023 24.pdf](#); [2. Disponibilità ruoli 2023-24 CAM.pdf](#); [3. Decreto DRCA 21.7.23 Fase2.pdf](#); [4. Comunicazione Comm. Petizioni Parlamento UE 22.7.22.pdf](#).

Il valore della presente controversia di lavoro è pari a Euro 24.741,04 ed è dovuto il contributo unificato per Euro 118,50.

*Salvis iuribus.*

Bari, lì 22.2.2024

Avv. Michele Ursini

